



Comunità Montana
dall'Astico al Brenta

N

orme per la raccolta dei

funghi

nella
*R*egione
del
*V*eneto

e nel territorio della

Comunità Montana

OBBLIGO DEL TESSERINO DI AUTORIZZAZIONE E DEL PERMESSO

Con le norme introdotte dalla Regione Veneto nel 1996 la raccolta dei funghi può essere esercitata solo da coloro che sono in possesso del prescritto **Tesserino di autorizzazione** e del **permesso di raccolta**.

TESSERINO DI AUTORIZZAZIONE

Rappresenta una sorta di abilitazione alla raccolta dei funghi, avente validità su tutto il territorio regionale. La durata è prevista in cinque anni eventualmente rinnovabili, e viene rilasciato dalla Comunità Montana previa apposizione di una marca da bollo da € 14,62 di una fotografia formato tessera e versamento di € 4,00 quale contributo a titolo di parziale rimborso spese sostenute dall'Ente.

La Comunità Montana è delegata al rilascio dei tesserini solamente ai cittadini residenti in uno dei Comuni della Comunità Montana.


PERMESSO DI RACCOLTA

Coloro che intendono esercitare la raccolta di funghi in un determinato territorio, oltre al possesso del Tesserino di autorizzazione devono munirsi del permesso di raccolta valido per quel territorio.

Disposizioni attuative per la raccolta funghi nel territorio della Comunità Montana dall'Astico al Brenta

AMBITO TERRITORIALE

Le presenti disposizioni attuative sono valide sull'intero territorio Comunale dei Comuni di: Caltrano, Calvene, Lugo di Vicenza, Fara Vicentino, Salcedo, Breganze, Mason Vicentino, Molvena, Pianezze e Marostica.



ACCESSO PROPRIETA' PRIVATE

Il possesso del Tesserino e del permesso alla raccolta dei funghi non esonera dal rispetto dei diritti di terzi e dalle limitazioni stabilite dalle vigenti norme in materia di proprietà.

SOGGETTI ABILITATI ALLA DISTRIBUZIONE

Sono abilitati alla distribuzione dei permessi:

- Annuali:** Comunità Montana
Comuni convenzionati;
- Mensili e giornalieri :** Comunità Montana,
Comuni convenzionati;
Locali pubblici convenzionati;

Per ulteriori informazioni sui punti di distribuzione dei permessi telefonare Comunità Montana (0445 873607)

PROPRIETARI

Resta salva , peraltro, la facoltà del proprietario o chi abbia il godimento del fondo, di escludere l'accesso ai cercatori dotati di tesserino e permesso di raccolta, a tutela del proprio diritto di proprietà di godimento, secondo i principi generali del diritto.

Tale divieto potrà essere manifestato in ogni forma idonea a portare inequivocabilmente a conoscenza dei terzi tale volontà. Ivi compresa l'apposizione lungo i confini di tabelle recanti tali divieto.


PERMESSI DI RACCOLTA

I permessi di raccolta dei funghi possono essere di tre tipi:

GIORNALIERO: con validità per la giornata richiesta.

MENSILE: con validità nei giorni consentiti e compresi in un periodo continuativo di 30 giorni a far data dal giorno del rilascio del permesso.

ANNUALE: con validità nei giorni consentiti per l'intero anno.



GIORNATE IN CUI E' CONSENTITA LA RACCOLTA

La raccolta può avvenire esclusivamente nelle seguenti giornate:

Residenti nei Comuni della Comunità Montana:

MARTEDI' – MERCOLEDI' – VENERDI'

SABATO – DOMENICA

Non residenti:

MARTEDI' – VENERDI' – DOMENICA

Per tutti è inoltre consentito raccogliere nelle festività infrasettimanali

ORARIO CONSENTITO

Per tutti: da un'ora prima della levata del sole fino ad un'ora dopo il tramonto.

IL COSTO DEI PERMESSI

I permessi vengono rilasciati previo versamento di un rimborso spese pari a:

GIORNALIERO: €. 6,00

MENSILE: €. 17,00

ANNUALE: €. 32,00

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO

Comunità Montana dall'Astico al Brenta P. Mazzini 18 – Breganze

Lunedì dalle ore 10.00 alle ore 12.30


Martedì dalle ore 10.00 alle ore 12.30

Mercoledì dalle ore 08.30 alle ore 12.30

Giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.30

Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30

Per informazioni Tel. 0445 873607



DISPOSIZIONE DELLA REGIONE PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI

ESTRATTO DALLA LEGGE REGIONALE N. 23/96
MODIFICATA CON L.R. 6/97 E L.R. 37/97

Art. 1 - Finalità.

La presente legge disciplina su tutto il territorio della Regione, la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei, freschi e conservati, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 23 agosto 1993, n. 352, al fine di tutelare la conservazione e l'incremento del patrimonio naturale esistente nell'ambito del territorio Regionale anche in conformità, per le zone montane, a quanto previsto dalla legge 31 gennaio 1994, n. 97.

Art. 3 - Limiti di raccolta.

1. La raccolta giornaliera pro-capite dei funghi epigei commestibili è limitata complessivamente a Kg. 2, di cui non più di Kg. 1 delle seguenti specie:

- a) *Agrocybe Aegerita* (Pioppini);
- b) *Amanita Caesarea* (Ovoli);
- c) *Boletus gruppo edulis* (Porcini);
- d) *Calocybe Gambosa* (*Tricholoma Georgii*) (Fungo di S. Giorgio, Prugnolo);
- e) *Cantharellus Cibarius* (Finferlo, Gallinaccio);
- f) *Cantharellus Lutescens* (Finferla);
- g) *Clitopilus Prunulus* (Prugnolo);
- h) *Clitocybe Geotropa*;
- i) *Craterellus Cornucopioides* (Trombetta da morto);
- j) *Macrolepiota Procera* e simili (Mazza di tamburo);
- k) *Morchella* tutte le specie compresi i generi *Mitrophora* e *Verpa* (Spugnola);
- l) *Polyporus poescaprae*;
- m) *Tricholoma gruppo terreum* (morette);
- n) *Rusula Virescens* (Verdone).

2. I limiti di cui al comma 1 possono essere superati se il raccolto è costituito da un unico esemplare o da un solo cespo di funghi concresciuti:

3. La raccolta di funghi non commestibili è consentita solo per scopi didattici e scientifici nel limite giornaliero di tre esemplari per specie.

4. Per tutti i funghi è consentita la raccolta, solo quando sono manifeste tutte le caratteristiche morfologiche idonee a permettere la determinazione della specie di appartenenza.

5. E' vietata la raccolta dell'*Amanita Caesarea* allo stato di ovolo chiuso.

6. Nessun limite è posto al proprietario, all'usufruttuario, al conduttore del fondo ed ai loro familiari, nell'ambito del fondo in proprietà od in possesso.


Art. 4 - Modalità di raccolta

1. La raccolta dei funghi è vietata durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima della levata del sole.

2. Nella raccolta dei funghi epigei è vietato l'uso dei rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino e l'apparato radicale della vegetazione. Il carpoforo deve conservare tutte le caratteristiche morfologiche atte a consentire la sicura determinazione della specie.

3. E' vietata la distruzione volontaria dei carpofori fungini di qualsiasi specie.

4. E' fatto obbligo ai cercatori di pulire sommariamente i funghi all'atto della raccolta e di riporli e di trasportarli in contenitori rigidi e aerati a consentire la dispersione delle spore nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 5. Comma 4. Della



legge 23 agosto 1993 n. 352.

5. E' altresì vietata la raccolta e l'asportazione, anche ai fini di commercio, della cortecchia superficiale del terreno, salvo che per opere di regolamentazione delle acque, per la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità e per le pratiche colturali, fermo restando l'obbligo dell'integrale ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 5 - Divieti di raccolta

1. La raccolta di funghi epigei è vietata, salvo diverse disposizioni dei competenti organismi di gestione:

- a) nelle riserve naturali integrali;
 - b) nelle aree ricadenti in parchi nazionali, in riserve naturali e in parchi naturali regionali, individuate dai relativi organismi di gestione;
 - c) nelle aree specificatamente interdette dalla Giunta regionale sulla base di criteri predeterminati dalla Giunta medesima per motivi selvicolturali;
- in altre aree di particolare valore naturalistico e scientifico, individuate dalla Giunta regionale su proposta degli enti locali interessati;

2. La raccolta è altresì vietata nei giardini, nei parchi privati per tutta l'estensione e comunque nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo per un raggio di 100 metri, salvo che ai proprietari stessi.

3. E' vietato inoltre raccogliere i funghi nelle aree urbane a verde pubblico e per una fascia di 10 mt. Dal margine delle strade di viabilità pubblica, nelle aree recuperate da ex discariche e nelle zone industriali.

Art. 7 - Corsi didattici.

1. Ai sensi dell'articolo 10 della legge 23 agosto 1993 n. 352. Le Province, i Comuni, le Comunità Montane, anche attraverso le associazioni micologiche e naturalistiche di rilevanza nazionale e regionale, possono promuovere l'organizzazione e lo svolgimento di corsi didattici, convegni di studio e iniziative culturali e scientifiche riguardanti gli aspetti della conservazione e della tutela ambientale collegati alla raccolta dei funghi epigei, nonché la tutela della flora fungina.

Art. 12 - Vigilanza

1. La vigilanza sulla applicazione della presente legge è demandata al personale del Corpo Forestale dello Stato, ai nuclei antisofisticazione dell'Arma dei Carabinieri, alle guardie venatorie provinciali, agli organi di polizia urbana e rurale, agli operatori professionali di vigilanza e ispezione delle Unità sanitarie locali aventi qualifica di vigile sanitario o equivalente, alle guardie giurate campestri, agli agenti delle scienze speciali e il personale indicato dall'articolo 16 della legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 e dell'articolo 4 della legge regionale 6 agosto 1987 n. 42.

2. Nelle aree protette nazionali e regionali la vigilanza viene svolta con il coordinamento degli enti di gestione.

Art. 16 - Introiti

1. I raccoglitori di funghi sono tenuti al pagamento, a favore degli enti preposti al rilascio del permesso, di un contributo variabile da L. 5.000 a L. 150.000.

2. Gli introiti derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie e dal rilascio dei permessi devono essere utilizzati per una quota inferiore al settanta per cento a favore di interventi di tutela e valorizzazione dei territori oggetto di raccolta di funghi e per le iniziative di cui all'articolo 7 e per la restante parte a coprire i costi sostenuti dagli enti per l'esercizio delle funzioni amministrative di cui alla presente legge.

3. Le Comunità Montane e le Province possono determinare l'esenzione per i residenti del pagamento del contributo di cui al comma 1.

